

**STUDIO LEGALE**

**Avv. Luciano Asaro**

*Patrocinante in Cassazione*

*Piazza Regina n. 35 - 91026 Mazara del Vallo*

*Tel/Fax 0923/941199 - Cell. 329/9711985*

*E-mail: [asaro@tinwind.it](mailto:asaro@tinwind.it)*

*Pec: [asaroluciano@pec.ordineavvocatimarsala.it](mailto:asaroluciano@pec.ordineavvocatimarsala.it)*

**TRIBUNALE DI MODENA  
SEZIONE LAVORO**

**RICORSO  
CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA  
PER PUBBLICI PROCLAMI  
EX ARTT. 150 - 151 C.P.C.**

Per l'Ins. **TUMBARELLO GIORGIA DOROTEA**, C.F. TMBGGD72H48E974U, nata il 08/06/1972 a Marsala (TP), ivi residente nella c/da Dammusello n. 570/E; elettivamente domiciliata, per il presente atto, in Mazara del Vallo, nella p.zza Regina n. 35, presso lo studio dell'avv. Luciano Asaro (C.F.: SRALCN67L29F061Q), che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti rilasciata il 23/02/2021, ed il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi di cui agli artt. 133, 134 e 176 C.P.C. a mezzo fax: 0923 - 941199, oppure pec: [asaroluciano@pec.ordineavvocatimarsala.it](mailto:asaroluciano@pec.ordineavvocatimarsala.it);

- Parte Ricorrente -

**CONTRO**

- Il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (già DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA)**, C.F.: 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, **con sede a Roma, nel viale Trastevere N. 76/A**;
- L'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA**, C.F.: 80062970373, in persona del legale rappresentante pro tempore, **con sede a Bologna, nella via de' Castagnoli n. 1**;
- L'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA - UFFICIO VIII – AMBITO TERRITORIALE DI MODENA**, C.F.: 80009830367, in persona del legale rappresentante pro tempore, **con sede a Modena, via Rainusso n. 70/80**;
- **Tutti domiciliati per legge presso l'Avvocatura distrettuale dello stato di Bologna, C.F.: 80068910373, con sede a Bologna, nella Via G. Reni n. 4 (pec: [ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it))**;

- Parte Resistente -

**E NEI CONFRONTI DI:**



- **Tutti i controinteressati docenti di scuola primaria, posto comune, fasi c) e d), trasferiti in provincia di Trapani, ed in altre province siciliane, a seguito della procedura di mobilità 2016/2017.**

- *Controinteressati* -

## **OGGETTO:**

- **Ricorso per l'annullamento parziale e/o disapplicazione della graduatoria della mobilità scuola primaria, posto comune, e per il conseguente mancato trasferimento presso gli Ambiti della provincia di Trapani, ed, in subordine, delle altre province siciliane, ai sensi dell'art. 17, co. 2 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017 sottoscritto il 08 aprile 2016 nonché ai sensi dell'art. 135 del CCNL relativo al personale del Comparto Scuola del 2007.**

\*\*\*\*\*

L'odierna ricorrente è docente di scuola primaria, posto comune, immessa in ruolo nell'a.s. 2015/2016 da GAE - Fase C, con relativo contratto sottoscritto in data 01/12/2015 (doc. 1), ed avente sede attuale di titolarità presso la scuola primaria "G. Garibaldi" di Soliera (MO), come si evince dalla domanda di mobilità 2020/2021 (doc. 2).

Con ordinanza n. 241 del 08 aprile 2016 emanata dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca (doc. 3), è stata disciplinata la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017, sulla base del C.C.N.L. del 08.04.2016 (doc. 4).

L'art. 6 del CCNL ha previsto quattro fasi dei trasferimenti e dei passaggi:

- **FASE A – TRASFERIMENTI E PASSAGGI DI RUOLO ALL'INTERNO DELLA PROVINCIA (COMPRESA ASSEGNAZIONE SEDE DEFINITIVA NEO ASSUNTI NELL'A.S.'15/16 DA FASE 0 ED A)**
- **FASE B – TRASFERIMENTI FUORI PROVINCIA E PASSAGGI DI CATTEDRA E DI RUOLO FUORI PROVINCIA ASSUNTI ENTRO IL 2014/15 (TITOLARITÀ SU SCUOLA SOLO NEL PRIMO AMBITO); ASSEGNAZIONE SEDE DEFINITIVA IN PROVINCIA PER CONCORSO 2012 FASI B E C (TITOLARITÀ SOLO SU AMBITO);**



- **FASE C - DOCENTI ASSUNTI DA GAE NELLE FASI B E C – ASSEGNAZIONE SEDE DEFINITIVA - TITOLARITÀ SOLO SU AMBITO.**
- **FASE D - DOCENTI FASE 0 E A (GAE E CONCORSO) E CONCORSO 2012 ASSUNTI IN FASI B E C CHE RICHIEDONO TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE – TITOLARITÀ SOLO SU AMBITO.**

L'art. 3 della suddetta ordinanza, inoltre, ha previsto che: *“Le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato; il comune e la scuola di titolarità, la scuola o l'ufficio presso il quale il richiedente presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico; per i docenti delle scuole o istituto di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità. Nell'apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati”; comma 8” I docenti ed il personale ATA devono redigere le domande sia di trasferimento che di passaggio in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle ISTANZE ON LINE e del sito Miur nell'apposita sezione Mobilità 16/17”.*

Il successivo comma 16 della medesima norma ha previsto: *“Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza”.*

Inoltre, in virtù di detta ordinanza, le operazioni di mobilità sarebbero dovute avvenire seguendo l'ordine di posizione dei docenti in graduatoria determinato dal punteggio loro riconosciuto, ed a seconda della fase di mobilità in cui gli stessi venivano inseriti.

La ricorrente ha, quindi, presentato domanda di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, presso l'Ufficio scolastico provinciale di Ancona (doc. 5).

La stessa ha, altresì, provveduto a compilare, ai sensi di quanto disposto dalla ordinanza ministeriale sopra richiamata, l'elenco delle preferenze di ambito e di provincia secondo un preciso ordine, per il quale si rimanda all'allegata domanda di mobilità.

Come detto, malgrado le preferenze espresse, la ricorrente non otteneva il trasferimento in nessuno degli ambiti della provincia di Trapani (indicati come prime due preferenze), né in altra provincia siciliana.

Alla sig.ra Tumbarello Giorgia Dorotea non rimane, quindi, che promuovere il presente giudizio, fondato sui seguenti motivi:



# **1. ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 108 LEGGE 107/2015, E DELL'O.M. 241/2016 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 3 C.**

Esaminando la graduatoria nazionale dei movimenti resa pubblica dal MIUR (doc. 6), quello che stranizza è vedere colleghi che, pur avendo un punteggio inferiore a quello della ricorrente, sono stati assegnati ad ambiti e province indicati dalla medesima, pur non usufruendo di alcuna precedenza.

Da precisare, infatti, che la ricorrente aveva un punteggio di 25 + 6 per il comune di ricongiungimento al coniuge (Marsala), per cui per l'ambito 028 della provincia di Trapani (prima preferenza espressa nella domanda di mobilità), in cui è compreso il comune di Marsala, la stessa aveva un punteggio complessivo di 31 punti.

A titolo puramente esemplificativo si indicano i seguenti colleghi:

1. Pastore Massimo - 22/08/1963 - ambito 028 - punteggio 18 – posto comune;
2. Abbagnato Germana - 30/10/1968 - ambito 028 - punteggio 26 – posto comune;
3. Amico Giuseppina - 26/12/1980 - ambito 027 - punteggio 14 – posto comune;
4. Gullo Teresa - 25/04/1979 - ambito 027 - punteggio 16 – posto comune;
5. Vitta Rosalinda - 21/06/1979 - ambito 027 - punteggio 16 – posto comune;
6. Ferlazzo Francesca - 19/06/1981 - ambito 027 - punteggio 17 – posto comune;
7. Adamo Paola - 10/09/1968 - ambito 027 - punteggio 18 – posto comune;
8. Di Palermo Antonella - 15/08/1981 - ambito 027 - punteggio 18 – posto comune;
9. Franchina Luca - 18/01/1980 - ambito 027 - punteggio 18 – posto comune;
10. Siragusa Oriella - 08/06/1983 - ambito 027 - punteggio 18 – posto comune;
11. Di Rosa Anna Lisa - 01/09/1971 - ambito 027 - punteggio 19 – posto comune;
12. Riccobono Angela - 18/08/1980 - ambito 027 - punteggio 19 – posto comune;
13. Cavallaro Dario - 31/03/1978 - ambito 027 - punteggio 20 – posto comune;
14. Ardizzone Sandra - 28/02/1975 - ambito 027 - punteggio 20 – posto comune;
15. Culcasi Valentina - 07/06/1982 - ambito 027 - punteggio 21 – posto comune;
16. De Simone Ursula - 02/06/1977 - ambito 027 - punteggio 21 – posto comune;
17. Guerriero Angela - 25/02/1982 - ambito 027 - punteggio 21 – posto comune;
18. Lombardo Brigida - 09/08/1972 - ambito 027 - punteggio 21 – posto comune;
19. Nicosia Anna Maria - 16/09/1978 - ambito 027 - punteggio 21 – posto comune;
20. Angelo Anna Maria - 20/03/1979 - ambito 027 - punteggio 22 – posto comune;
21. Fiocco Caterina - 20/10/1982 - ambito 027 - punteggio 22 – posto comune;



- 22. Galati Daniela - 29/09/1977 - ambito 027 - punteggio 22 – posto comune;
- 23. Sinacori Sonia - 10/11/1982 - ambito 027 - punteggio 22 – posto comune;
- 24. Stellino Irene - 18/12/1982 - ambito 027 - punteggio 22 – posto comune;
- 25. Adragna Giuseppina - 29/05/1975 - ambito 027 - punteggio 23 – posto comune;
- 26. Amico Giuseppina - 25/03/1983- ambito 027 - punteggio 23 – posto comune;
- 27. Marino Marta Dora - 23/08/1980 - ambito 027 - punteggio 23 – posto comune;
- 28. Pipitone Nunzia Stefania - 20/05/1980 - ambito 027 - punteggio 23 – posto comune;
- 29. Accardi Caterina - 16/05/1973 - ambito 027 - punteggio 24 – posto comune;
- 30. Caracci Rosalinda - 08/08/1982 - ambito 027 - punteggio 24 – posto comune;
- 31. Adragna Maria - 11/02/1973- ambito 027 - punteggio 24 – posto comune;
- 32. Giacalone Rosa – 24/05/1982 - ambito 027 - punteggio 24 – posto comune;
- 33. Scibilia Silvia - 09/01/1970 - ambito 027 - punteggio 24 – posto comune;
- 34. Sciortino Francesca - 02/09/1983 - ambito 027 - punteggio 24 – posto comune;

\*\*\*\*\*

Ed ancora per le altre province siciliane:

- 35.Cataldo Daniela, nata il 30/05/1965, trasferita nella provincia di Palermo, con punteggio 12;
- 36.Di Giovanna Alessandra, nata il 17/02/1981, trasferita nella provincia di Palermo con punti 12;
- 37.Ciaccio Concetta, nata il 29/12/1981, trasferita nella provincia di Palermo, con punteggio 15;
- 38.Caminita Salvatore, nato il 05/07/1981, trasferito nella provincia di Palermo, con punteggio 17;
- 39.Chinnici Antonio, nato il 25/08/1980, trasferito nella provincia di Palermo, con punteggio 18;
- 40. Ciaccio Maria Beatrice, nata il 19/09/1976, trasferita nella provincia di Palermo, con punteggio 18;
- 41.Cannella Angela, nata l'11/02/1982, trasferita nella provincia di Palermo, con punteggio 19;



42. Bertolami Rosanna, nata il 06/03/1969, trasferita nella provincia di Palermo, con punteggio 21;
43. Bivona Patrizia, nata l'11/02/1980, trasferita nella provincia di Palermo, con punteggio 21;
44. Andreozzi Cinzia, nata il 31/05/1974, trasferita nella provincia di Palermo, con punteggio 22;
45. Bisulca Silvana, nata il 24/06/1983, trasferita nella provincia di Palermo, con punteggio 22;
46. Adamo Debora, nata il 22/10/1977, trasferita nella provincia di Palermo, con punteggio 23;
47. Amato Lucia, nata il 27/07/1977, trasferita nella provincia di Palermo, con punteggio 23;
48. Capraro Alfonsina, nata il 22/08/1970, trasferita nella provincia di Agrigento, con punti 13;
49. Licata Maria Graziella, nata il 22/11/1973, trasferita nella provincia di Agrigento, con punti 13;
50. Buonpane Emanuela Nunzia, nata il 24/03/1981, trasferita nella provincia di Catania, con punti 12;
51. Cardullo Tindara, nata il 26/09/1973, trasferita nella provincia di Catania, con punti 12;
52. Cammarata Daniela, nata il 19/09/1974, trasferita nella provincia di Catania, con punteggio 15;
53. Costa Maria Catena, nata il 09/05/1982, trasferita nella provincia di Enna, con punteggio 17;
54. Casella Maria, nata il 30/10/1971, trasferita nella provincia di Messina, con punteggio 16;



55. Biceri Benedetta Florinda, nata l'11/05/1975, trasferita nella provincia di Caltanissetta, con punteggio 18;

56. Casella Maria, nata il 30/10/1971, trasferita nella provincia di Messina, con punteggio 16; etc.

\*\*\*\*\*

Si eccepisce, quindi, un'illegittima disparità di trattamento tra i docenti interessati dalle operazioni di mobilità 2016/2017, in quanto è stata fatta una distinzione per fasi che non tiene conto del reale punteggio, costituito dai titoli e dagli anni di servizio.

Infatti l'articolo 108 della legge 107/2015, c.d. della buona scuola, e l'ordinanza ministeriale 241 dell'8.04.2016 hanno dato seguito ad una mobilità straordinaria degli insegnanti del tutto priva di equità e che, di fatto, hanno stravolto il previgente sistema di mobilità, introducendo un'articolata distinzione in fasi e sottofasi nell'ambito delle quali ciascun docente partecipa ai trasferimenti secondo una procedura differenziata a seconda del canale di reclutamento (GAE – graduatoria ad esaurimento o GM – graduatoria di merito da concorso 2012), e del periodo temporale in cui hanno ottenuto l'incarico a tempo indeterminato.

Si sono quindi verificate delle situazioni paradossali per cui docenti con svariati anni di servizio (come la ricorrente che prima dell'assunzione in ruolo aveva un'anzianità di servizio di 2 anni di servizio pre-ruolo), oltre che di età, si sono visti assegnare degli ambiti territoriali situati a parecchia distanza dalla propria città di residenza, mentre docenti risultati idonei al concorso 2012, che non avevano neanche un giorno di servizio, si sono visti assegnare degli ambiti territoriali situati nella propria città di residenza o prossimi ad essa.

Tali domande sono state trattate in due distinte fasi, e secondo procedure differenti a seconda del canale di reclutamento.

Ed invero, mentre per i docenti assunti da GM concorso 2012 è stata prevista la possibilità di confermare la sede di titolarità su uno degli ambiti della provincia provvisoriamente assegnata (Fase B della mobilità), per quelli provenienti da GAE è stata negata tale possibilità ed hanno potuto solamente sperare di essere accontentati (Fase C della mobilità) in uno dei 100 ambiti/province indicate secondo l'ordine di preferenza.

Tale disparità di trattamento è assolutamente ingiustificata, in quanto anche tra i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento vi era chi aveva superato un regolare concorso, tra cui l'odierna ricorrente.



In particolare la ricorrente ha partecipato e risultata idonea al concorso indetto con D.M. del 20/10/1994, come si evince dall'attestazione rilasciata dall'Usp di Trapani (doc. 7).

Grazie a tale concorso la ricorrente ha così conseguito l'abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria, per poi essere inserita nella GAE fino all'assunzione in ruolo avvenuta con la legge 107/2015 (c.d. della buona scuola).

Mentre il Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24/09/2012 (doc. 8), all'art. 1 comma 1 così dispone: "Sono indetti, su base regionale, concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura di 11.542 posti e cattedre di personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché di posti di sostegno, risultanti vacanti e disponibili in ciascuna regione negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, secondo l'Allegato n. 1, che costituisce parte integrante del presente decreto".

Di conseguenza, è bene sottolineare, tale graduatoria aveva validità biennale, per cui era già scaduta al momento della procedura di mobilità 2016/2017, di cui ci stiamo occupando in questa sede.

Ed inoltre l'idoneità al predetto concorso, in difetto di assunzione, non conferiva l'abilitazione all'insegnamento che era riservato, a mente dell'art. 13, soltanto ai vincitori del concorso.

Ciò è stato ribadito in diverse note ministeriali, in particolare, in quelle del 28-29/04/2014, già prodotte in udienza e che si allegano al presente atto (doc. 9-10).

Di conseguenza vi è stato un illegittimo accantonamento di posti a favore di docenti che, non solo non erano vincitori di concorso, ma solo idonei, ma che, all'epoca della mobilità 2016/2017, non erano nemmeno abilitati, a scapito invece di chi, come la ricorrente, era già abilitata all'insegnamento.

Tale disparità di trattamento è assolutamente ingiustificata e, tra l'altro, la legge 107 non aveva previsto alcun accostamento in favore di tali docenti, a differenza del contratto collettivo che è andato oltre.

\*\*\*\*\*

Come precisato, infatti, da vari Tribunali, tra cui il Tribunale di Ravenna, con l'ordinanza n. 443 del 03/02/2017 (doc. 11), ed il Tribunale di Livorno, con la sentenza n. 251/2019 (doc. 12), le ragioni che hanno indotto l'amministrazione a differenziare coloro che risultavano inseriti nella graduatoria di merito del concorso del 2012 riservandogli una scelta con precedenza rispetto agli assunti da GAE, *"non appaiono esenti da censure, considerato come tale differenziazione non trova alcun addentellato nel testo della legge n. 107/2015 e appare contrastare con ragioni di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio,*





*giungendo l'applicazione delle stesse ad evidenti incongruenze (essenzialmente, docenti con punteggi assai bassi, in quanto spesso neolaureati o comunque con pochissima esperienza sul campo, hanno superato docenti collocati da anni ed anni nelle GAE e con punteggi doppi e anche tripli rispetto ai primi)".*

Allo stesso modo il Tribunale di Parma ha accolto i ricorsi promossi dal sottoscritto avvocato per altre docenti della provincia di Trapani, con sentenze tutte passate in giudicato, tra cui la sentenza n. 191/2017 (doc. 13), emessa nel proc. n. 374/2017 R.G.L., la sentenza n. 154 del 12/07/2018 emessa nel proc. n. 40/2018 R.G.L. (doc. 14), e la sentenza n. 89 del 17/05/2019 (doc. 15).

In tutti questi casi il Tribunale di Parma ha accolto i ricorsi nella parte in cui si contestava la mancata assegnazione alla ricorrente del primo ambito territoriale indicato dalle ricorrenti nelle rispettive domande di mobilità per l'a.s. 2016/2017, per essere state le ricorrenti illegittimamente "scavalcate" nella relativa graduatoria da colleghi aventi un punteggio inferiore al loro.

Lo stesso Tribunale aggiunge che "non v'è dubbio, quindi, che nella fattispecie **l'amministrazione ha violato palesemente il principio generale e inderogabile di scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti.** Detto principio vincola l'amministrazione in quanto **anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale** di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi".

**"Tale condotta amministrativa concreta una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost) oltre che dell'art. 1 comma 108, L. 107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza allagata all'O.M.), dell'art. 6 del CCNI mobilità scuola del 08.04.2016 e dell'O.M. n. 241/2016 nonché dell'art. 28 comma 1 D.P.R. n. 487/1994".**

Si chiede pertanto che il Giudice, ritenuta l'illegittimità costituzionale dell'art. 108 della Legge 107/2015 e dell'O.M. 241/16, nella parte in cui hanno previsto che i docenti assunti nella fase C da graduatorie di merito venissero assunti nell'ambito della propria provincia di appartenenza a prescindere dal loro punteggio, mentre quelli assunti nella fase C da graduatorie ad esaurimento venissero assunti su base nazionale, in aperta violazione dell'art. 3 della Costituzione, lo disapplichi nei confronti dell'odierna ricorrente e ne elimini i pregiudizi che le sono derivati con il mancato trasferimento nel primo ambito indicato nella domanda di mobilità, ossia lo 028 della provincia di Trapani.



## **2. VIOLAZIONE ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 241 DEL 1990 E SS. MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. VIOLAZIONE ART. 97 COSTITUZIONE.**

Inoltre, va detto che l'Amministrazione non ha fornito alcuna motivazione in merito all'errata attribuzione del trasferimento nonostante la ricorrente avesse inoltrato nei termini tutta la documentazione necessaria seguendo le istruzioni prescritte dall'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016.

Peraltro non appaiono nè chiari, né trasparenti, non solo l'algoritmo applicato nelle operazioni di mobilità 2016/2017, ma neanche i relativi criteri adottati, che finora non sono stati resi pubblici dal Ministero convenuto.

È comunque evidente che l'algoritmo applicato ha dato luogo a diversi errori nell'attribuzione degli ambiti non tenendo sempre conto del conteggio dei singoli docenti e, comunque, rivelandosi del tutto inattendibile visto che, all'esito delle operazioni di mobilità, sono residue n. 3 cattedre non assegnate in provincia di Trapani, come si evince dall'elaborazione predisposta dalla FLC CGIL (doc. 16), uno dei quali poteva essere assegnato alla ricorrente.

Inoltre sono residui non assegnati n. 3 nella provincia di Palermo, n. 7 posti nella provincia di Caltanissetta, n. 4 nella provincia di Agrigento, n. 5 nella provincia di Enna, n. 1 nella provincia di Catania, n. 1 nella provincia di Messina, n. 1 nella provincia di Ragusa, n. 5 nella provincia di Siracusa.

Tra l'altro le censure di illegittimità espresse in ricorso circa l'inintelligibilità dell'algoritmo adoperato nelle operazioni di mobilità trovano riconoscimento in alcuni condivisi arresti giurisprudenziali secondo cui: *“l'impossibilità di comprendere le modalità con le quali, attraverso il citato algoritmo, siano stati assegnati i posti disponibili, costituisce di per sé un vizio tale da inficiare la procedura, in termini analoghi e coerenti rispetto al precedente della sezione più volte citato che, tuttavia, in parte se ne differenziava essendo state provate singole violazioni di legge mentre qui la censura finisce per involgere il metodo in quanto tale per il difetto di trasparenza dello stesso”* (Consiglio di Stato, Sent. n. 8472/2019).

Nello stesso senso il Consiglio di Stato n. 2270/2019: *“Alla luce delle riflessioni che precedono, l'appello deve trovare accoglimento, sussistendo nel caso di specie la violazione dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza, poiché non è dato comprendere per quale ragione le legittime aspettative di soggetti collocati in una determinata posizione in graduatoria siano andate deluse. Infatti, l'impossibilità di*



*comprendere le modalità con le quali, attraverso il citato algoritmo, siano stati assegnati i posti disponibili, costituisce di per sé un vizio tale da inficiare la procedura. Non solo, gli esiti della stessa paiono effettivamente connotati dall'illogicità ed irrazionalità denunciate dalle appellanti, essendosi verificate situazioni paradossali per cui docenti con svariati anni di servizio si sono visti assegnare degli ambiti territoriali mai richiesti e situati a centinaia di chilometri di distanza dalla propria città di residenza, mentre altri docenti, con minori titoli e minor anzianità di servizio, hanno ottenuto proprio le sedi dagli stessi richieste”.*

In questo senso si è pronunciato lo stesso **Tribunale di Modena**, con la sentenza n. 154/2020, nel proc. n. 384/2018 R.G. ( (doc. 17), relativa ad altra docente siciliana, secondo cui “non vi sono margini di dubbio sul fatto che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione dell'onere probatorio, gravi sull'Amministrazione convenuta la dimostrazione di aver esattamente adempiuto alle prescrizioni di legge nonché agli obblighi di fonte contrattuale dalla stessa assunti rispetto alla gestione della procedura di mobilità. Circostanza per vero non verificatasi in quanto il ministero si è limitato a generiche considerazioni di carattere generale, sen prendere specifica posizione avverso le puntuali doglianze della ricorrente.

Si osserva, inoltre, che le censure di illegittimità esposte in ricorso circa il malfunzionamento dell'algoritmo adoperato nelle operazioni di mobilità hanno trovato riconoscimento in alcuni condivisi arresti giurisprudenziali del Consiglio di Stato.

Il vizio originario della procedura (che investe tutti gli atti derivati e consequenziali, compreso il provvedimento di assegnazione oggetto di impugnazione), il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sulla parte resistente, comportano necessariamente la declaratoria di illegittimità dell'impugnato provvedimento di assegnazione all'ambito Emilia Romagna 0009”.

Di conseguenza codesto Tribunale, “in adempimento delle disposizioni regolatrici della procedura di mobilità”, ha condannato parte convenuta ex art. 63, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, ad assegnare la ricorrente al primo ambito territoriale indicato nella domanda di mobilità, o in subordine al secondo.

\*\*\*\*\*

### **3. INSPIEGABILE DEFINIZIONE DI ALCUNE CONCILIAZIONI**

Un'altra inspiegabile anomalia che comprova gli errori succedutisi nelle operazioni di mobilità si evince dal decreto del 07/09/2016 (doc. 18), con cui l'Usp di Trapani ha definito alcune conciliazioni, da cui risulta che una collega è stata assegnata all'ambito 028,



indicato come prima preferenza dalla ricorrente, mentre altre 4 colleghe sono state assegnate all'ambito 027, indicato dalla ricorrente al secondo posto delle preferenze.

Ciò significa, in altri termini, che le conciliazioni sono state perfezionate in quanto il MIUR si era accorto degli errori e vi ha posto rimedio.

Ciò significa altresì che, nel perfezionare tali conciliazioni, sono venuti fuori dei posti disponibili che stranamente non erano stati assegnati prima al momento dell'esame delle domande di mobilità e che sono stati, invece, assegnati ai beneficiari delle conciliazioni.

Allo stesso modo l'Usp di Palermo ha definito delle conciliazioni, come si evince dal decreto del 30/08/2016 (doc. 19) con cui sono stati convocati ben 23 docenti interessati a tali conciliazioni.

E così anche l'Usp di Agrigento, in data 08/09/2016 (doc. 20), ha pubblicato sul rispettivo sito un decreto analogo a quello dell'Usp di Trapani, con cui vengono definite n. 3 conciliazioni.

Ed ancora l'Usp di Catania in data 10/09/2016 ha pubblicato sul sito un proprio decreto in cui indica l'assegnazione di sedi a seguito di conciliazioni (anche) con docenti della scuola primaria (doc. 21), da cui risulta che addirittura n. 10 colleghi della ricorrente sono stati "accontentati", ossia trasferiti in provincia di Catania.

Peraltro, anche in tema di conciliazione si sono espressi diversi giudici: a tal fine si produce l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Milano in data 04/12/2017 (doc. 22), in cui viene sottolineato che è onere del Miur provare che i docenti trasferiti a seguito di procedura di conciliazione avevano maggior titolo rispetto agli altri docenti (tra cui l'odierna ricorrente).

La stessa ordinanza enuncia, inoltre, un altro principio importante, e cioè che non poteva ascriversi alla ricorrente alcuna responsabilità per il fatto di non avere attivato il procedimento di conciliazione.

Nello stesso senso si è anche pronunciato il Tribunale di Parma, nella sentenza n. 112/2018 (doc. 23), per una docente della provincia di Trapani, secondo cui *"Ad avviso del Giudice, la sussistenza di posti disponibili all'esito della fase C negli ambiti territoriali prioritariamente indicati da parte ricorrente emerge altresì dalle conciliazioni stipulate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con alcuni docenti partecipanti al*



*piano di mobilità. La sussistenza di tali conciliazioni e la conseguente assegnazione di docenti stipulanti in scuole primarie site negli ambiti territoriali 027 e 028 della provincia di Trapani è stata espressamente confermata dal Miur nella memoria di costituzione.*

*Ritiene il Giudice come la stipulazione di tali conciliazioni all'esito del procedimento di mobilità e i conseguenti decreti di trasferimento emanati dal Ministero comprovino la sussistenza di posti di docenza disponibili negli ambiti territoriali siciliani sopra indicati".*

Lo stesso dicasi per il Tribunale di Reggio Emilia che, con sentenza n. 41/2019 (doc. 24), ha accolto il ricorso promosso da una docente di scuola primaria della provincia di Trapani, assistita pure dal sottoscritto avvocato.

Anche il Tribunale di La Spezia ha ormai adottato un costante orientamento favorevole alle tesi di parte ricorrente, come si evince, tra le tante, dalla sentenza n. 291 del 28/12/2020 (doc. 28), per altra docente della provincia di Trapani, rappresentata e difesa pure dal sottoscritto avvocato, secondo cui "la parte ricorrente esaurisce il proprio onere probatorio dimostrando che alcuni docenti con punteggio inferiore al suo sono stati assegnati a un ambito che la stessa parte ricorrente aveva richiesto con un grado di preferenza superiore rispetto a quello che le è stato assegnato", e che "il Ministero non è chiamato alla prova diabolica che tutti i docenti che sono stati anteposti alla parte ricorrente in tutti gli ambiti da lei richiesti godessero di legittimi motivi di preferenza, ma soltanto alla prova che ne godessero i docenti indicati dalla ricorrente come a lei anteposti nonostante un punteggio più basso", richiamando anche una recente pronuncia della Corte distrettuale (App. Genova, 17.3.2020 n. 92).

\*\*\*\*\*

#### **4. DISPONIBILITÀ RESIDUE DOPO I MOVIMENTI**

A ciò si aggiunga che, con il decreto emesso il 30/08/2016 dall'Usp di Trapani (doc. 25) si dà atto delle disponibilità residue dopo i movimenti, e viene pubblicato l'elenco dei docenti di scuola primaria assegnati nelle scuole indicate nell'allegato elenco.

Ebbene da tale elenco risulta che ben n. 83 docenti sono stati assegnati in scuole facenti parte dell'ambito 027 e n. 3 docenti sono stati assegnati, invece, in scuole facenti parte dell'ambito 028.



Di conseguenza è palese che, almeno all'epoca in cui è stata presa in esame la domanda di mobilità presentata dalla ricorrente, e fino a quando non sono state esaminate le istanze di conciliazione, vi erano posti disponibili che potevano essere assegnati alla ricorrente, ad iniziare dalla provincia di Palermo ed a seguire anche nelle altre province siciliane, nell'ordine indicato dalla ricorrente nella propria domanda di mobilità.

Non si comprende quindi come mai uno di questi posti disponibili non sia stato assegnato alla ricorrente e ad altri colleghi sì, peraltro aventi alcuni un punteggio nettamente inferiore.

\*\*\*\*\*

## **5. VIOLAZIONE DELL'ART. 6 DEL CCNI. - DISTINZIONE TRA FASE C) E FASE D).**

In subordine va eccepito, altresì, che in ogni caso non si spiega come mai risultano assunti nelle province siciliane colleghi della ricorrente rientranti nella c.d. fase d), le cui operazioni di mobilità erano successive a quelle della fase c), in cui rientrava la ricorrente.

Dalle disposizioni richiamate in narrativa, infatti, si ricava in primo luogo un criterio di progressività che condiziona il passaggio alla fase successiva delle operazioni di mobilità solo dopo il completamento di quella precedente.

All'interno di ciascuna fase, poi, opera il sistema delle precedenzae.

La fase d), infatti, verteva su posti rimasti liberi dopo la fase c), ed a prescindere anche dal punteggio e da eventuale diritto di precedenza, nel senso che anche coloro che avevano un punteggio superiore alla ricorrente o che vantavano un diritto di precedenza, andavano collocati in posizione subalterna alla stessa, in quanto rientranti appunto in una fase successiva.

Infatti, consultando tali movimenti (doc. 26), si può notare che:

- la sig.ra Giordano Grazia, nata il 13/12/1970, è stata trasferita a Catania;
- la sig.ra Oliveri Maria Rosa, nata il 29/09/1978, è stata trasferita a Catania;
- la sig.ra Puglisi Sabrina, nata il 04/04/1974, è stata trasferita ad Enna;
- la sig.ra Baglieri Chiara, nata il 13/04/1972, è stata trasferita a Siracusa.

A tal proposito il Tribunale di Bologna, con provvedimento emesso in data 25/11/2016 nel procedimento n. 3139/2016 R.G. (doc. 27), ha accolto il ricorso presentato da una collega dell'odierna ricorrente proprio in ragione dell'ingiusto trasferimento della predetta sig.ra Baglieri Chiara a danno degli altri colleghi rientranti nella fase c) che la precedevano, e



disponendo il trasferimento della ricorrente nell'ambito 026 o in altro ambito secondo l'ordine di preferenze indicato nella domanda di mobilità.

Infatti, l'art. 6, comma 1, del CCNI disciplina le "fasi dei trasferimenti e dei passaggi" ed individua, a sua volta, "quattro distinte fasi" tra loro successive delle "operazioni di mobilità territoriale e professionale" e prevede in particolare la fase C per i docenti che, come la ricorrente sono stati assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da fasi B e C del piano assunzionale "provenienti da GAE", e quindi "dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti", la fase D, alla quale partecipano gli assunti da fasi Zero ed A, nonché da fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016 "provenienti da concorso.

Quindi, nella fase D dovevano essere assegnati i posti che residuavano all'esito della precedente fase, e pertanto, tutti i posti assegnati nella successiva fase devono ritenersi "disponibili" all'esito delle operazioni di fase C.

Il comportamento del Miur non è conforme alla disciplina della mobilità strutturata per fasi successive, di talchè la disponibilità di posti per una fase successiva è condizionata al preventivo completamento delle operazioni di mobilità della fase precedente, con soddisfazione degli aventi diritto nei limiti dei posti disponibili.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, esposto e dedotto, la ricorrente Tumbarello Giorgia Dorotea, come sopra rappresentata e difesa,

**RICORRE AFFINCHÈ  
L'ECC.MO TRIBUNALE DI MODENA  
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO VOGLIA:**

*Contrariis reiectis*

- Preliminarmente autorizzare, ove ritenuto necessario, la notifica per pubblici proclami del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza, ai sensi degli artt. 150-151 c.p.c., mediante pubblicazione sul sito *Internet* istituzionale del MIUR, nei confronti dei controinteressati docenti di scuola primaria, posto comune, trasferiti nella provincia di Trapani, e nelle altre province siciliane, a seguito della procedura di mobilità relativa all'anno scolastico 2016/2017, stante l'elevato numero degli stessi e la difficoltà di individuare i relativi dati anagrafici e di residenza;
- Previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti legislativi ed amministrativi di cui in narrativa, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 in posizione utile al



trasferimento immediato della stessa in una scuola primaria, posto comune, sita nella città di Marsala, o in un'altra sempre rientrante nell'ambito territoriale 028 della provincia di Trapani, secondo l'ordine delle preferenze espresse dalla ricorrente nella domanda di mobilità a.s. 2016/2017; eventualmente anche come docente in soprannumero, in attesa che si liberi una sede a seguito dei prossimi pensionamenti;

- In subordine, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento in una scuola primaria, posto comune, sita nell'ambito 027 della provincia di Trapani;
- In via ancor più subordinata, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento in una scuola primaria sita negli altri ambiti delle province siciliane, secondo l'ordine delle preferenze indicato dalla ricorrente nella domanda di mobilità a.s. 2016/2017, e seguendo le tabelle di vicinorietà rispetto al comune di residenza della ricorrente (Marsala) ed alla provincia di Trapani;
- Ordinare quindi agli enti convenuti, ciascuno per le rispettive competenze, di disporre tale trasferimento;
- Con vittoria di spese e compensi professionali, **con distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario.**

\*\*\*\*\*

**Come mezzo al fine si producono i seguenti documenti:**

- 1) Contratto sottoscritto in data 26/11/2015; 2) Domanda di mobilità 2020/2021; 3) Ordinanza n. 241 del 08.04.2016 emanata dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca; 4) C.C.N.I. del 08.04.2016; 5) Domanda di mobilità 2016/2017; 6) Elenco trasferimenti scuola primaria; 7) Abilitazione primaria; 8) Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24/09/2012; 9) Nota Miur 4133 del 28/04/2014; 10) Nota Miur 4187 del 29/04/2014; 11) Ordinanza del Tribunale di Ravenna n. 443 del 03/02/2017; 12) Sentenza n. 251/2019 del Tribunale di Livorno; 13) Sentenza n. 191/2017 del Tribunale di Parma; 14) Sentenza n. 154 del 12/07/2018 del Tribunale di Parma; 15) Sentenza n. 89 del 17/05/2019 del Tribunale di Parma; 16) Elaborazione sedi vacanti FLC CGIL; 17) Sentenza n. 154/2020 del Tribunale di Modena; 18) Decreto del 07/09/2016 emesso dall'Usp di Trapani; 19) Decreto emesso dall'Usp di Palermo il 30/08/2016; 20) Decreto emesso dall'Usp di Agrigento il 08/09/2016; 21) Decreto emesso dall'Usp di Catania il 10/09/2016; 22) Ordinanza della Corte di appello di Milano del 04/12/2017; 23) Sentenza n. 112/2018 del Tribunale di Parma; 24) Sentenza n. 41/2019 del Tribunale di Reggio Emilia; 25)





Decreto emesso dall'Usp di Trapani in data 30/08/2016; 26) Elenco Mobilità Primaria Fase D; 27) Ordinanza emessa in data 25/11/2016 dal Tribunale di Bologna; 28) Sentenza n. 291 del 28/12/2020 del Tribunale di La Spezia; 29) Autocertificazione reddituale.

\*\*\*\*\*

### **DICHIARAZIONE DI VALORE**

**Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. si dichiara che il valore della causa è indeterminato, per cui il contributo unificato ammonta ad € 259,00, ma è esente dal contributo unificato in quanto la ricorrente ha un reddito inferiore ad € 34.585,23, come da dichiarazione dalla medesima rilasciata (doc. 29).**

*Salvis iuribus late.*

Mazara del Vallo, li 25/02/2021.

*Avv. Luciano Asaro*

### **ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**

Il sottoscritto Avv. Luciano Asaro, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, comma 9 bis e 16 undecies, comma 2, del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, attesta che la presente copia informatica (RICORSO) è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta.

Mazara del Vallo, 25/02/2021.

Firmato digitalmente da AVV. LUCIANO ASARO

